



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 192/17/CONS

ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETA' MA.CO. PER LA VIOLAZIONE DELL'ART. 5 DEL D. LGS. N. 261/1999 E DELL'ART. 3 DEL REGOLAMENTO IN MATERIA DI TITOLI ABILITATIVI (DELIBERA N. 129/15/CONS)

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 4 maggio 2017;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTO il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, recante “*Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio*”;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104, recante “*Attuazione dell'art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTO il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante “*Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici*” convertito con modifiche dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e, in particolare, l'art. 21, che conferisce all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (di seguito denominata Autorità) i poteri previamente attribuiti all'Agenzia di regolamentazione dall'articolo 2, comma 4, del d.lgs. n. 261/1999 sopra richiamato;

VISTA la delibera n. 217/01/CONS, del 24 maggio 2001, recante “*Regolamento concernente l'accesso ai documenti*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 422/06/CONS;

VISTA la delibera n. 220/08/CONS, del 7 maggio 2008, recante “*Procedure per lo svolgimento delle funzioni ispettive e di vigilanza dell'Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 710/13/CONS;

VISTA la delibera n. 401/10/CONS, del 22 luglio 2010, recante “*Disciplina dei tempi dei procedimenti*” come modificata dalla delibera n. 118/14/CONS;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 125/17/CONS;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni*” (di seguito denominato *Regolamento sanzioni*), come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTA la delibera n. 129/15/CONS, dell'11 marzo 2015, recante “*Approvazione del regolamento in materia di titoli abilitativi per l’offerta al pubblico di servizi postali*”;

VISTO l’atto di contestazione n. 17/16/DSP del 22 dicembre 2016, notificato in data 23 dicembre 2016, nei confronti della società MA.CO. S.a.s. di [omissis].;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Il fatto e la contestazione

Il giorno 6 ottobre 2016, presso gli uffici della MA.CO. S.a.s. di [omissis]., con sede in Napoli, è stata effettuata un’ispezione da parte dei competenti organi dell’Autorità.

Dalle verifiche condotte è emerso che la MA.CO. S.a.s. fornisce servizi postali consistenti nelle attività di raccolta, di smistamento e di consegna di invii postali senza essere munita del necessario titolo abilitativo.

A seguito delle risultanze preistruttorie (prot. n. P-ISTR 13/16/GD del 3 novembre 2016), è stata predisposta la contestazione in epigrafe, notificata alla stessa società in data 23 dicembre 2016, per la violazione dell’art. 5 del d.lgs. n. 261/1999 e dell’art. 3 del “*Regolamento in materia di titoli abilitativi per l’offerta al pubblico di servizi postali*”, approvato con delibera n. 129/15/CONS”, sanzionabile ai sensi dell’articolo 21, comma 4, del medesimo decreto legislativo.

2. Deduzioni difensive

La società MA.CO S.a.s., alla quale era stata indicata, ai sensi dell’art. 18 della l. 689/81 e dell’art. 9 del Regolamento sanzioni, la facoltà di presentare scritti difensivi e documenti e di chiedere di essere sentita dall’Autorità entro il termine di trenta giorni dalla notifica della contestazione, non ha trasmesso, né allo scadere del termine indicato, né successivamente, alcuna memoria di difesa né altra documentazione, né ha richiesto di essere ascoltata.

3. Risultanze istruttorie

Con il d.lgs. 22 luglio 1999, n. 261 è stato trasposto nell’ordinamento italiano il testo della direttiva postale 97/67/CE, coordinata con le modifiche apportate dalle direttive 2002/39/CE e 2008/6/CE, concernente “*Regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio*”.

Il decreto è stato modificato dai successivi decreti legislativi 23 dicembre 2003, n. 384 e 31 marzo 2011, n. 58. Il d.lgs. n. 261/1999, all’art. 1, comma 2, lett. a), definisce servizi postali “*i servizi che includono la raccolta, lo smistamento, il trasporto e la*

distribuzione degli invii postali". Il medesimo articolo precisa poi, alla lett. f) che "invio postale" è "l'invio nella forma definitiva al momento in cui viene preso in consegna dal fornitore dei servizi postali; si tratta, oltre agli invii di corrispondenza, di libri, cataloghi, giornali, periodici e similari nonché di pacchi postali contenenti merci con o senza valore commerciale".

La normativa nazionale richiede, a chiunque intenda offrire un servizio postale, di munirsi di una licenza o di un'autorizzazione generale. Conseguentemente, le imprese che intendono svolgere attività che si sostanziano nella raccolta, smistamento, trasporto e distribuzione di invii postali sono tenute a conseguire il prescritto titolo abilitativo anche ove svolgano una singola fase della sequenza attraverso la quale si articola il servizio postale, come precisato dall'art. 1, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 261/1999.

Nel caso di specie, le risultanze istruttorie hanno evidenziato che la società MA.CO. S.a.s. svolge servizi postali (ai sensi dell'art. 2 della direttiva 97/67/CE), in particolare, le attività di raccolta (di plichi contenenti assegni di traenza), di smistamento (per aree di destinazione del territorio regionale campano) e di consegna di invii postali.

Lo svolgimento delle predette attività richiede la titolarità di una licenza individuale ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. n. 261/1999 e dell'art. 3 del "Regolamento in materia di titoli abilitativi per l'offerta al pubblico di servizi postali" di cui all'allegato A alla delibera n. 129/15/CONS.

4. Valutazioni dell'Autorità

Alla luce di quanto emerso dalle risultanze istruttorie risulta accertata la violazione dell'art. 5 d.lgs. n. 261/1999 e dell'art. 3 del "Regolamento in materia di titoli abilitativi per l'offerta al pubblico di servizi postali", sanzionabile ai sensi dell'articolo 21, comma 4, del medesimo decreto legislativo.

A. Gravità della violazione

Con riferimento alla gravità della violazione, va rilevato che la condotta tenuta dalla società danneggia gli operatori concorrenti che esercitano l'attività nel rispetto delle disposizioni normative di settore, pagando il corrispettivo per il rilascio del titolo abilitativo e versando i contributi annuali.

B. Opera svolta dall'agente

Con riferimento all'opera svolta dall'agente l'operatore non è intervenuto nel procedimento. Va considerato che, stante quanto dichiarato dalla società nel corso dell'ispezione del 6 ottobre 2016, risultante dal relativo processo verbale, alla società MA.CO. S.a.s. risultano impiegate, alla data del 30 novembre 2016, due unità di personale.

C. Personalità dell'agente

In precedenza, alla società in epigrafe non sono state irrogate sanzioni da questa Autorità. Inoltre, si presume che l'impresa non sia dotata di un'organizzazione interna di controllo, idoneo a garantire il pieno rispetto del quadro normativo vigente.

D. Condizioni economiche dell'agente

Con riferimento alle condizioni economiche dell'interessato si deve considerare che l'operatore è una società avente capitale sociale di non rilevante entità e che, presumibilmente, ha un fatturato con rilevanza economica modesta.

RITENUTO di dover determinare la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura del minimo edittale, pari ad euro 5.000,00 (cinquemila/00), ritenendola sufficientemente afflittiva in relazione ai criteri per la determinazione della sanzione di cui all'art. 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Nicita, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

ACCERTA

che la società MA.CO. S.a.s. di [omissis], sita presso il Centro Direzionale di Napoli, Isola F/12, 80100, ha violato l'art. 5 del d.lgs. n. 261/1999 e l'art. 3 del "*Regolamento in materia di titoli abilitativi per l'offerta al pubblico di servizi postali*" sanzionabile ai sensi dell'articolo 21, comma 4, del medesimo decreto legislativo;

ORDINA

alla società MA.CO. S.a.s. di [omissis], di pagare la somma di euro 5.000,00 (cinquemila/00), quale sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione accertata;

INGIUNGE

alla società MA.CO. S.a.s. di [omissis] di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2379, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN IT5400100003245348010237900, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con Delibera n. 192/17/CONS*", entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*Delibera n. 192/17/CONS*".

Ai sensi dell'art. 135 comma 1, *lett. b)*, del Codice del processo amministrativo, approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.

Ai sensi dell'articolo 119 del medesimo Codice il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e viene pubblicata nel sito *web* dell'Autorità.

Roma, 4 maggio 2017

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Nicita

per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi